

Proposta di progetto di legge “Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 -ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2025”

Relazione ex art. 28 l.r. n. 34/1978

Art. 1 (Modifica all'articolo 141 della l.r. 31/2008)

Considerando gli obblighi ittigenici assolti mediante la realizzazione di progetti mirati alla salvaguardia delle specie autoctone negli ultimi due anni sul territorio regionale, il valore medio imputabile a tale modalità di assolvimento (l'incidenza di tale modalità è di circa il 40% rispetto alle tre modalità alternative agibili, negli ultimi due anni) è pari a circa 260.000 euro annue.

Ne consegue che l'applicazione della nuova disposizione potrebbe comportare un (ulteriore) introito per il bilancio regionale stimabile in circa 130.000 euro annui al Titolo 3 “Entrate extratributarie” - Tipologia 0200 “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”. Si tratta di una stima previsionale, in quanto, come evidenziato, tale modalità di assolvimento dell'obbligo ittigenico è di relativamente recente introduzione (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019) e di detto importo non si è tenuto conto ai fini della definizione degli equilibri di bilancio.

Art. 2 (Modifica alla l.r. 26/2014)

Dal censimento 2023 e dai dati presenti sulla piattaforma OSM (Osservatorio degli Sport di Montagna) risulta che su un totale di 74 scuole (67 di sci e 7 di alpinismo e sci-alpinismo), 24 avrebbero il requisito richiesto con l'entrata in vigore della disposizione, ed 1 nel 2026, per un totale di 25 scuole nell'arco del triennio 2025-2027.

Per la produzione di n. 25 targhe per la celebrazione del riconoscimento delle Scuole “storiche” di sci si stima una spesa non superiore complessivamente a 1.000 euro nel predetto triennio tenuto conto del costo unitario delle targhe pari a circa euro 30,00 e al costo per la realizzazione dell'esecutivo di stampa stimato in euro 54,52.

Art. 3 (Modifiche agli articoli 8 bis e 9 della l.r. 17/2003)

Attualmente i Comuni sostengono i costi connessi alla gestione delle sanzioni per la mancata denuncia di manufatti contenenti amianto prevista dall'art. 8-bis della l.r. n. 17/2003, senza avere alcun introito che possa coprire tali costi.

Dall'introduzione della sanzione ad oggi e cioè nel periodo 2020 - 2024, l'introito a favore di Regione per le suddette sanzioni è stato complessivamente pari a circa 7.000 euro sul capitolo di entrata 3.0200.01.10198 “Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche” e di detto importo non si è tenuto conto ai fini della definizione degli equilibri di bilancio.

Art. 4 (Modifica all'articolo 2 della l.r. 1/2000)

Considerando che l'importo del gettone di presenza, di cui al proposto nuovo comma 93 ter dell'articolo 2 della l.r.1/2000, previsto nel caso in cui la Regione si avvalga di esperti esterni a supporto dell'attività istruttoria svolta nell'ambito della procedura di evidenza pubblica ai sensi del vigente articolo 2, comma 93 bis, della l.r. 1/2000, è previsto dallo stesso nuovo comma 93 ter in misura pari ad euro 200,00, oltre al rimborso di eventuali spese comprensive di viaggio, sopralluoghi, pasti, eventuale IVA, e che si prevedono cinque sedute all'anno per ogni procedura ad evidenza pubblica avviata ai fini del rilascio e del rinnovo di concessioni minerarie (o di istanze per il rilascio di permessi di ricerca ad esse prodromici), si stima che le spese derivanti dalla presente proposta normativa siano pari a circa euro 2.000,00 annui (capitolo 1.01.103.322 "Funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, indennità di missione e rimborsi spesa"). Allo stato, si ipotizza che (nel triennio 2025-2027) vi possano essere almeno due procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione di concessioni minerarie nel triennio 2025-27.

Alla copertura delle spese di cui sopra si provvede nell'ambito degli oneri istruttori che i soggetti richiedenti le concessioni sono tenuti a versare alla Regione ai sensi del secondo periodo del comma 93 bis dell'articolo 2 della l.r. 1/2000.

Art. 5 (Disciplina delle modalità di selezione dei componenti delle commissioni ispettive relative agli stabilimenti di soglia inferiore di cui agli articoli 7 e 27 del d.lgs. 105/2015)

A ciascuno dei componenti effettivi delle commissioni (ad eccezione degli uditori), formate sia per il tramite del convenzionamento con ARPA e Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia di cui al comma 1, sia a seguito della selezione di cui al comma 3, spetta un compenso per lo svolgimento dell'attività ispettiva. Nel caso degli ispettori reclutati per il tramite del convenzionamento con i citati enti, la determinazione dei criteri per tali compensi è stabilita nella convenzione di cui al comma 2; nel caso degli ispettori reclutati a seguito della manifestazione di interesse, la determinazione è demandata alla deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 7 dell'articolo del presente progetto di legge.

Si fa presente che l'art. 30 del D.lgs. 105/2015, rubricato "Disposizioni tariffarie", prevede espressamente che alle ispezioni di cui all'articolo 27 si provvede, con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità stabilite all'allegato I e che esse devono coprire il costo effettivo del servizio reso. Le medesime tariffe sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio.

Le risorse derivanti da tali tariffe previste in euro 315.011,00 introitate sul capitolo di entrata 011231 saranno utilizzate per il finanziamento della corrispondente spesa, allocata alla Missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 8 "qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi 2025-2027, stanziato con legge di approvazione di bilancio 2025-2027.

L'importo di euro 315.011,00 che confluirà sul capitolo di entrata 011231 è stato quantificato calcolando la tariffa media di ciascuna visita ispettiva, pari ad euro 5.250,18, per il numero di ispezioni annue che si prevede di effettuare, pari a circa 60.

Al riguardo, come scritto in relazione illustrativa, gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (ARIR) di soglia inferiore (quelli di competenza regionale) in Lombardia sono circa 120; il numero di 60 ispezioni annue ordinarie, qui stabilito, dipende dal fatto che la frequenza minima prescritta dall'art. 27, comma 4, del d.lgs. 105/2015 (visite in loco per un intervallo non superiore a tre anni per ciascun stabilimento di soglia inferiore) dovrebbe comportare 40 ispezioni (per 40 stabilimenti) ogni anno (tot. per 3 anni: 120 ispezioni); sono state invece prospettate 60 ispezioni all'anno, al fine di poter garantire la periodicità prescritta dalla normativa statale tramite la modifica legislativa proposta in relazione alla possibilità di costituire un numero di commissioni ispettive superiore a quelle attuali.

Art. 6 (Introduzione dell'articolo 16 bis nella l.r. 26/2003)

Si prevede che le somme che, a seguito della presente modifica legislativa (nuovo articolo 16 bis della l.r. 26/2003), saranno trasferite alle province e alla Città metropolitana di Milano sono, nell'ammontare, in linea di continuità con quelle trasferite negli anni in applicazione della DGR n. VI/46131 del 8 novembre 1999. Si consideri, infatti, che gli introiti regionali derivanti dagli oneri per lo svolgimento delle attività sulle spedizioni di rifiuti transfrontalieri sul capitolo n. 4974 (Introiti derivanti dal pagamento dei diritti amministrativi per il rilascio dei moduli di notifica e di accompagnamento e per l'attività di sorveglianza e controllo) sono pari a 1.850.305,38 nel 2019, 1.387.250,90 nel 2020, 1.957.746,76 nel 2021, 2.223.222,91 nel 2022, 2.333.039,28 nel 2023 e 1.846.783,94 nel 2024.

Le risorse trasferite alle province e alla città metropolitana sono state pari a 443.249,40 nel 2019, 397.046,92 nel 2020, 395.453,00 nel 2021, 394.780,66 nel 2022, 396.664,67 nel 2023, pari a una media di poco più del 21%. Per il 2024 le somme non sono ancora state trasferite.